

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... X Legislatura



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 70 del 02/05/2018

**Modifiche alla Legge Regionale n. 13 del 23 marzo 2015
"Disciplina del pescaturismo e dell'ittiturismo"**

Relazione allo schema di disegno di legge

Modifiche alla Legge Regionale n. 13 del 23 marzo 2015 "Disciplina del pescaturismo e dell'ittiturismo"

La Regione Puglia si è dotata, dal marzo 2015, di una Legge Regionale specifica che disciplina le attività di pescaturismo e ititurismo.

In data 23.04.2015, sono pervenute all'Amministrazione Regionale – ex Sezione Caccia e Pesca, alcune osservazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, settore Affari Regionali, su possibili aspetti di dubbia costituzionalità di tre articoli della citata Legge regionale n. 13/2015.

In particolare, sono state mosse le seguenti censure:

- L'art. 3 prevede l'istituzione di un Albo regionale degli operatori di pescaturismo ed ititurismo, quale requisito necessario per l'esercizio dell'attività, al quale i medesimi devono essere iscritti, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e forestali n. 293/99. In proposito è stato rilevato che la disciplina nazionale in materia non prevede albi ma solo l'autorizzazione. La previsione normativa regionale, pertanto, determinerebbe una lesione del principio della libera prestazione dei servizi e della libera concorrenza, la cui tutela spetta all'esclusiva competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. L'ottenimento dell'autorizzazione di cui al Decreto Ministeriale citato, è già requisito di accesso all'attività: l'iscrizione all'albo, quindi, risulta ultronea rispetto alle esigenze di verifica del possesso dei requisiti previsti dalla norma nazionale, ed è confliggente con il processo di recepimento della Direttiva 2006/123/CE, che prevede, all'articolo 16, che gli Stati membri non possono imporre l'obbligo, per un prestatore, dell'iscrizione ad un registro o ad un ordine professionale, salvo i casi previsti dal diritto comunitario.
- L'art. 7 reca una serie di criteri che disciplinano le attività di ristorazione e di ospitalità che possono essere svolte dai soggetti che esercitano l'attività di pesca, sia a bordo che a terra. A tale proposito, hanno determinato perplessità le previsioni contenute al comma 5 lettere a) e b), e al comma 10. Infatti, ai sensi delle lettere a) del comma 5 si consente la somministrazione di alimenti pronti per il consumo, confezionati e preincartati, anche da soggetti terzi e, ai sensi della lettera b), si consente la somministrazione a bordo, di alimenti senza ulteriore rielaborazione, o mediante servizio di catering svolto da soggetti con comprovata esperienza nella gastronomia ittica tipica regionale. Tali previsioni consentirebbero, a qualsiasi soggetto rientrante nella fattispecie suindicata, di svolgere un'attività analoga a quella dei soggetti autorizzati a svolgere la somministrazione di alimenti e bevande, senza l'obbligo del rispetto dei vincoli prescritti per questi ultimi. Il comma 10 del medesimo articolo 7, prevede che "Al fine di incentivare e qualificare i prodotti tipici delle produzioni regionali, gli alimenti, le bevande e le preparazioni somministrate nelle attività di pescaturismo e ititurismo devono provenire per almeno il 50 per cento da aziende agroalimentari pugliesi che trasformano e commercializzano produzioni agricole regionali. Il pescato e gli altri prodotti ittici somministrati devono provenire, per almeno il 50 per cento, direttamente dalla propria impresa o da imprenditori,

cooperative e consorzi di imprese operanti nell'ambito regionale." La suddetta disposizione non è risultata conforme al principio, sancito dal Decreto Legislativo 4/2012 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), riguardante l'attività di distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca che deve essere connessa all'attività di pesca professionale, purché non prevalente rispetto a questa e deve essere effettuata dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica. La circostanza introdotta dalla succitata norma regionale, ovvero che l'imprenditore possa utilizzare, per almeno il 50 per cento, prodotti di imprenditori, cooperative e consorzi operanti nell'ambito regionale, potrebbe configurare situazioni in cui nessun prodotto somministrato sia in alcun modo pescato o comunque manipolato dall'imprenditore stesso.

Per altro verso, l'obbligo di utilizzare per almeno il 50 per cento prodotti di aziende agroalimentari pugliesi, sancito dalla norma in questione, potrebbe rischiare di alterare gli equilibri concorrenziali all'interno del territorio nazionale, determinando così una violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

- L'art. 8, la norma, al comma 3, prevede che l'operatore che voglia esercitare l'attività didattica debba aver conseguito «una formazione didattico-metodologica partecipando a corsi abilitanti, organizzati o riconosciuti dall'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari, Servizio pesca, di almeno novanta ore», con la ulteriore indicazione che «sono ritenute valide esperienze formative di settore, purché riconosciute da enti pubblici, sino al raggiungimento del fabbisogno formativo-abilitante». L'individuazione di un percorso di formazione da parte della Regione appare porsi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce competenza legislativa concorrente allo Stato ed alle Regioni in materia di professioni, violando il principio fondamentale per cui spetta allo Stato l'individuazione dei titoli necessari per l'esercizio delle attività professionali e l'istituzione di albi ed elenchi, sulla base dell'orientamento ormai consolidato della Corte Costituzionale (sentenza n. 353/2003; sentenza n. 57/2007; sentenza n. 179/2008; sentenza n. 222/2008). (...) secondo cui "Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, le regioni devono osservare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. La violazione di tale principio comporta l'incostituzionalità delle norme regionali caldate, alla stregua dell'art. 117, terzo comma della Costituzione". Il Governo ha già impugnato, in passato, una analoga norma della Regione Calabria contenuta nella L.R. del 23 aprile 2009, n. 15.

Nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale ENPI CBC MED 2007 - 2013 "R.E.A.D.Y. MED. FISH", i cui obiettivi erano in parte rivolti al miglioramento delle norme di settore in apposito Work Package, la ex Sezione Caccia e Pesca ha provveduto a redigere e discutere all'interno dell'apposito gruppo di lavoro istituito, le proposte di modifica di seguito riportate:


- l'art. 3, laddove prevede l'istituzione di un Albo per gli operatori di pescaturismo e ittaturismo, verrà modificato con istituzione di un semplice elenco per il

h.


monitoraggio delle attività, perdendo la connotazione di Albo ufficiale in cui iscriversi obbligatoriamente ai fini dell'avvio dell'attività stessa, in quanto tale materia è riservata alla competenza legislativa statale.

- l'art. 7 sarà modificato al comma 5 e al comma 10 in materia di ristorazione a bordo, sebbene le questioni inerenti la citata norma siano di particolare complessità; in questa sede, si ritiene opportuno il mero adeguamento alle indicazioni ricevute da Palazzo Chigi in merito alle criticità.
- l'art. 8 laddove si richiede all'operatore di pescaturismo didattico la frequenza di corsi formativi abilitanti nonché l'iscrizione ad un Albo specifico, sarà modificato operando uno snellimento burocratico a vantaggio di tale tipo di attività.

**Il Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile delle Risorse
Forestali e Naturali
Dott. Luca Limongelli**



**L'Assessore proponente
Dott. Leonardo Di Gioia**



Schema di Disegno di legge regionale

Modifiche alla Legge Regionale n. 13 del 23 marzo 2015 "Disciplina del pescaturismo e dell'ittiturismo"

Articolo 1

(modifica dell'art. 3 della Legge Regionale n. 13 del 23 marzo 2015)

L'articolo 3 della Legge Regionale n. 13 del 23/03/2015 è abrogato e sostituito dal presente articolo:

"Elenco regionale degli imprenditori ittici che svolgono attività di pescaturismo e ittiturismo"

1. È istituito, presso la competente Sezione del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, l'elenco degli operatori di pescaturismo e ittiturismo. L'elenco è composto da tre sezioni: una per il pescaturismo, una per l'ittiturismo e una per le cooperative di pesca che detengono in comodato le imbarcazioni autorizzate e forniscono un servizio di supporto logistico.

2. L'imprenditore ittico che svolge attività di pescaturismo, ottenuta l'autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero per le politiche agricole 293/99, dà formale comunicazione scritta, entro sessanta giorni dalla data del rilascio, alla Sezione regionale competente, affinché questa provveda a inserirlo nell'apposita sezione dell'elenco. Alla suddetta comunicazione è allegata copia dell'autorizzazione all'esercizio del pescaturismo. Per l'iscrizione nella terza sezione dell'elenco dedicata alle cooperative, queste devono anche indicare le unità specificatamente autorizzate, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

3. L'imprenditore ittico che svolge attività di ittiturismo, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, dà formale comunicazione scritta alla Sezione regionale di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di avvio dell'attività resa ai sensi dell'articolo 4.

4. L'imprenditore ittico che cessa l'attività di pescaturismo e/o ittiturismo deve parimenti fornire formale comunicazione entro 60 giorni dalla data di cessazione alla Sezione regionale competente.

7. La Regione Puglia sostiene la promozione nazionale e internazionale delle attività di pescaturismo e ittiturismo e favorisce l'adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di qualità.

8. La Regione Puglia, tramite i suoi enti strumentali, organizza corsi di formazione rivolti agli imprenditori ittici che vogliono intraprendere le attività di diversificazione di cui alla presente legge. La frequenza a tali corsi non è vincolante ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al presente articolo.

9. Le modalità di azione e attuazione delle attività descritte ai commi 7 e 8 saranno disciplinate da apposito regolamento regionale di attuazione.

10. La Regione Puglia, in conformità a quanto specificatamente previsto dall'articolo 30 del regolamento (CE) 15 maggio 2014, n. 508/2014 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai successivi programmi di sostegno del settore, prevede specifiche forme di finanziamento in materia di diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari e connesse, che includano investimenti e adeguamenti a bordo delle unità abilitate al pescaturismo e nei locali destinati ad ittiturismo, finalizzate anche alla valorizzazione di centri storici e borghi marinari. Saranno, altresì, previste specifiche azioni di sviluppo delle attività connesse ai servizi ambientali, che comprendano campagne di monitoraggio e sensibilizzazione, nonché il recupero in mare e successivo smaltimento dei rifiuti.

Articolo 2

(modifica all'art. 7 della Legge Regionale n. 13 del 23 marzo 2015)

1. Al comma 5 lettera a) dell'art. 7 è aggiunta la parola "abilitati" dopo la locuzione "preincartati da soggetti terzi".
2. Il comma 10 dell'art. 7 è abrogato e così sostituito:
"Gli alimenti e le preparazioni somministrate nelle attività di pescaturismo e ittiturismo devono essere frutto, per almeno il 50 per cento, dall'attività di pesca professionale, che è attività principale e prevalente dell'imprenditore ittico. Gli alimenti di carattere complementare, i condimenti e quanto occorra ad accompagnare il pasto, devono provenire preferibilmente da aziende agroalimentari pugliesi che trasformano e commercializzano produzioni agricole regionali, al fine di valorizzare e promuovere i prodotti locali".

Articolo 3

(modifica all'art. 8 della Legge Regionale n. 13 del 23 marzo 2015)

L'articolo 8 è abrogato e sostituito dal presente articolo:

"Attività didattiche nel pescaturismo e ittiturismo"

1. Al fine di sviluppare le attività di cui all'articolo 2, comma 10, lettera d), è istituito, nell'ambito delle attività di pescaturismo e ittiturismo, un circuito regionale delle attività di accoglienza didattico-formativa, da eseguirsi secondo le modalità che saranno specificate nel regolamento regionale di attuazione, già richiamato al comma 9 dell'art. 3 della presente legge. L'imprenditore ittico, definito dall'articolo 4 del d.lgs. n. 4/2012, viene equiparato all'imprenditore agricolo anche nelle sue funzioni di operatore nell'attività didattica.
2. L'operatore deve svolgere, nell'ambito dell'azienda ittica in cui opera, attività di accoglienza e informazione secondo le finalità inerenti il percorso didattico scelto dalla stessa impresa ittica.
3. L'operatore può conseguire una formazione didattico-metodologica partecipando a corsi di formazione organizzati dall'Assessorato regionale alle risorse Agroalimentari.

1.

4. È istituito l'elenco regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici, tenuto presso la Sezione caccia e pesca dell'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.

5. Il Dirigente della Sezione caccia e pesca provvede all'iscrizione degli esercenti attività di ittiturismo e pescaturismo didattici previa ricezione di apposita istanza presentata alla Regione Puglia - Assessorato risorse agroalimentari - Sezione caccia e pesca - Servizio pesca, formulata dal titolare dell'azienda ittica o dal legale rappresentante, contenente le seguenti indicazioni:


- a) ragione sociale;
- b) legale rappresentante;
- c) codice fiscale e partita IVA;
- d) recapito telefonico ed eventuale indirizzo internet e di posta elettronica.

6. L'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari provvede a elaborare un logo che contraddistingua tutti gli ittiturismo e pescaturismo didattici riconosciuti e, coerentemente con il proprio programma di divulgazione e promozione, d'intesa con l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, provvede a diffondere la conoscenza di tali attività didattiche. Il logo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.

7. L'istanza di iscrizione all'Elenco regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è presentata alla Regione Puglia - Assessorato risorse agroalimentari - Servizio pesca, dal titolare dell'azienda ittica o dal legale rappresentante.

8. L'Ufficio regionale competente può richiedere, in fase istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli presso la sede dell'azienda, se ritenuti necessari.

L'Assessore all'Agricoltura
Dott. Leonardo Di-Gioia





Regione Puglia

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4 Regolamento approvato con DGR n. 2484/2010)

OGGETTO: Modifiche alla Legge Regionale n. 13 del 23 marzo 2015 "Disciplina del pescaturismo e dell'ittiturismo".

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

le modifiche proposte ad alcuni articoli della Legge Regionale sopra indicata derivano dall'esigenza di corrispondere ad osservazioni pervenute dalla Presidenza del Consiglio – Affari regionali

Trattasi di spesa:

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

La presente legge non comporta maggiori entrate per l'Ente

Natura autorizzazione di spesa:

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Fonti di finanziamento:

no

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

Spesa riferita al bilancio 2018:

No


Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

No

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li

**Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**
dott. Luca Limongelli




P.O.  **Pace** Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

Bari, li 26/6/2018

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

Si prende atto che dalla
presente proposta non derivano
aumenti o maggiori oneri a carico
del bilancio regionale.



REGIONE PUGLIA
Giuseppina Pace
Cancelliere